



## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale  
Divisione IV – Sanzioni Amministrative

Prot. PCI/2012/

### ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE N. /2012

- Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";
- Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205" e, in particolare, gli artt. 67, 93 e 103 per cui il Ministero del Commercio con l'Estero risulta l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dal suddetto decreto legislativo;
- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane n. 107/D del 22 maggio 2000;
- Visto il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico che ha individuato nella Divisione IV della Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale l'ufficio competente al quale deve essere trasmesso il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- Visto l'art. 4 comma 49 bis Legge 24 dicembre 2003 n. 350, come introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 135 del 25 settembre 2009;
- Considerata la nota n° 253898 del 2010 con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha individuato nel Ministero dello Sviluppo Economico l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 11 del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, in applicazione della procedura generale di cui alla L. n.689/81;
- Visto il processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni del prot. /RU, effettuato dall' Ufficio delle Dogane di ), nei confronti del rappresentante legale della ditta , con sede legale in ( ), per la violazione dell'art. art. 4 comma 49 bis Legge 24 dicembre 2003 n. 350, come introdotto dall'art.16 del D.L. n. 135 del 25 settembre 2009, in quanto sono stati importati in Italia dalla n. 15 colli contenenti n. 974 **riportanti un'etichetta esterna e/o una stampigliatura interna riportante il marchio registrato “ - ”**, senza alcuna indicazione circa l'origine delle merci, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, nonché prive dell'attestazione circa le informazioni che verranno rese dalla Società in fase di commercializzazione sull'effettiva origine della merce stessa;
- Vista la memoria difensiva presentata dalla Società ed acquisita agli atti in data 21 giugno 2011, prot. 119869, e l'ulteriore documentazione prodotta a seguito dell'audizione personale del 15 novembre 2011;

Considerato che in sede di regolarizzazione della merce è stato rilevato che n. 3 colli, per un totale complessivo pari a 200 , risultavano, in realtà, conformi per quanto attiene le indicazioni di origine/provenienza della merce (Verbale di operazioni compiute del - prot. RU);

Considerato che la contestazione mossa all'importatore dai funzionari della Dogana di riguarda *l'assenza su n. 774 dell'indicazione di origine*, rispetto ad una partita di n. pezzi suddivisi in , } e , sottoposti a verifica fisica e risultati, ad eccezione delle predette , adeguatamente etichettati in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350/2003, così come introdotto dall'art. 16 della legge n. 166/2009;

Considerato che la Società ha documentato e motivato che l'omissione dell' indicazioni d'origine sulle è riconducibile esclusivamente ad un errore materiale del fornitore estero Co., che ha fornito in data un'apposita dichiarazione in tal senso, senza intenti ingannevoli per il consumatore, in quanto la Società ha fornito ampie prove fotografiche in ordine alle modalità *precise ed evidenti* dell'etichettatura di origine di numerosi altri articoli importati;

Considerato ,inoltre, che il marchio distintivo aziendale “ , noto marchio italiano, non riporta ulteriori segni evocativi dell'origine o provenienza italiana della merce, con modalità tali da poter indurre il consumatore a ritenerne l'origine italiana (es. marchio associato a simboli evocativi del ns. Paese quali la bandiera, nomi di città, monumenti nazionali e simili), così come affermato anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 37818/2010 in tema di uso del marchio con indicazioni fallaci;

Considerato che per quanto attiene l'elemento soggettivo dell'agente, è necessario al fine dell'irrogazione di una sanzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 689/81, il requisito minimo della colpa, salvo nel caso dell'errore scusabile - comunemente indicato come “buona fede” di cui al medesimo art. 3, comma 2, - che “assume rilevanza allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta e risulti, altresì, che egli ha fatto tutto quanto possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (vd. tra tutte sent. Cass. Civ., sez. I, 6 dicembre 1996, n. 10893);

Considerato ,pertanto, che non sussiste l'elemento psicologico minimo necessario, in quanto gli elementi sopra richiamati portano a ritenere il comportamento dell'agente ascrivibile all'*errore scusabile* di cui alla normativa citata, soprattutto in riferimento sia all'esiguità del numero dei prodotti contestati, rispetto al totale della fornitura sottoposta a verifica fisica dalla competente Dogana, che al valore complessivo degli stessi;

Considerato ,infine, che non risultano agli atti precedenti o ulteriori specifiche reiterazioni della Società in ordine alla violazione della disposizione ex art. 4, comma 49 bis, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 (art. 8 bis della L. n.689/81);

Tutto ciò premesso si determina

**L'archiviazione degli atti** ai sensi dell'art.18 della Legge 689/81 relativi al processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni del , prot. /RU, effettuato dall'

Ufficio delle Dogane di \_\_\_\_\_, nei confronti del rappresentante legale della ditta \_\_\_\_\_ con  
sede legale in \_\_\_\_\_ ), \_\_\_\_\_.

Il presente atto viene comunicato integralmente all'Autorità doganale che ha redatto il rapporto ed  
alla Società \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_.

Il Dirigente della Divisione  
(Avv. Pietro M. PAOLUCCI)

